

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**ESPOSTO**

L'Associazione Sindacato dei Medici Italiani (SMI), con sede in Roma, Via Livorno, n. 36, cod. fisc. 97442340580, in persona del legale rappresentante Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Onotri, nata a Napoli (NA), il 20.09.1964, cod. fisc. NTRGPP64P60F839S e residente in Roma, via Pietro Ottoboni, n. 96

**ESPOSTE QUANTO SEGUE**

1. L'Associazione Sindacale denominata "Sindacato dei Medici Italiani" (S.M.I) è per composizione e rappresentatività, con medici che operano in ogni settore della sanità, un'organizzazione che integra e valorizza le diverse professionalità sia del comparto dipendente sia di quello convenzionato. Si occupa nello specifico della valorizzazione, della rappresentanza nonché della tutela di migliaia di iscritti, perseguendo l'obiettivo prioritario, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, della difesa e dell'estensione ai medici dei diritti fondamentali. Oggi lo SMI ha una presenza capillare in tutta Italia, con sezioni sindacali in ogni regione (doc. 1).
2. In particolare, il Segretario Generale ha la responsabilità politica del Sindacato, lo rappresenta in ogni istanza, coordina, convoca e presiede la Segreteria Nazionale e rappresenta il Sindacato in giudizio in proprio e per delega (docc. 2 e 3).
3. La rapida diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) ed il drammatico incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, ha fatto sì che in data 30.01.2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, tanto da dichiararla poi una pandemia in data 11.03.2020.
4. Sono dunque state previste, a livello nazionale, una serie di misure volte al contrasto ed al contenimento su tutto il territorio del diffondersi del Coronavirus (COVID-19).
5. In particolare, il Decreto Legge n.14 del 09.03.2020 recante "*disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*", prevede una serie di misure volte al potenziamento delle reti assistenziali per far fronte a tale emergenza. In particolare l'art.8 riguardante le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), dispone: "*al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività*

*assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.*

*Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.*

*Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.”*

6. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale sono finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
7. Con Ordinanza del Presidente n.Z00009 del 17.03.2020 recante “*ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*” la Regione Lazio si è impegnata solamente a “*valutare l'eventuale attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale per l'assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi?*” senza tuttavia impegnarsi a concretizzare attivamente quanto disposto dall'art. 8 del D.L. n.14 del 9 marzo 2020.
8. Tali misure non sono state attuate dalla Regione Lazio. Le predette Unità Speciali di Continuità Assistenziale non sono state attivate sul territorio, con la conseguenza che i medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale si trovano costretti ad effettuare visite domiciliari senza alcuna forma di tutela e spesso sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale.

9. Vi è infatti una grave ed irresponsabile carenza di DPI per tutto il personale medico. Gli operatori sanitari, nella maggior parte dei casi, sono costretti a lavorare senza protezioni. Il medico e gli operatori sanitari in generale in contatto con COVID-19 dovrebbero essere infatti in possesso di idonei dispositivi tra cui i filtranti respiratori FFP2 ed FFP3, guanti, indumenti impermeabili ecc.

Le criticità riscontrate riguardano peraltro l'intero assetto organizzativo a danno del personale medico ma anche degli stessi pazienti che non vengono assistiti adeguatamente. Le USCA, ove adeguatamente organizzate, consentirebbero al personale medico di poter lavorare in sicurezza e per poter affiancare i medici di medicina generale e di continuità assistenziale già presenti sul territorio.

10. Con nota prot.n. 13/2020 del 15.03.2020 inviata al Presidente della Regione Lazio ed all'Assessore della Sanità e della Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, il Sindacato dei Medici Italiani chiedeva alla Regione Lazio di attivare le Unità Speciali di Continuità Assistenziali individuate dal Decreto del 9 marzo 2020 per la risposta dell'emergenza COVID-19. A tal fine inviava in data 23.03.2020 con nota prot.n. 15/2020 un progetto per la creazione di una Rete Territoriale Aziendale per l'emergenza COVID-19. A tali richieste la Regione Lazio non forniva riscontro (doc.4 e 5).
11. Il Sindacato dei Medici Italiani, considerata l'inerzia della Regione Lazio inviava ulteriore comunicazione prot.n. 16/2020 del 26.03.2020 all'Assessore della Sanità e della Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio ed al Vicepresidente della Regione Lazio, sollecitando un intervento e specificando che: "l'attuale fase in cui i medici di assistenza primaria e continuità assistenziale hanno effettuato visite domiciliari senza adeguati dispositivi di protezione deve essere superata per ridurre in rischio di contatti sospetti per i medici ed i pazienti (doc.6). Ad oggi nulla è cambiato.
12. È evidente l'inadempimento posto in essere dalla Regione ed è dunque necessario che sia data puntuale esecuzione alla normativa prevista dal Decreto Legge n.14 del 09.03.2020 ed a quella in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. n. 81/2008, al fine di tutelare il diritto alla salute dei medici e degli operatori sanitari e per evitare che proprio i luoghi adibiti alla cura dei pazienti contagiati si trasformino in uno strumento di diffusione del virus, adottando dunque dei modelli organizzativi idonei a fronteggiare una emergenza di tale portata.
13. Ai sensi del D.Lgs n.81 del 09.04.2008 recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni lavoratore deve prendersi

cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Obbligo del datore invece è quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature adeguate a tutelarne la salute e la sicurezza e di fornire una adeguata valutazione dei rischi con annessa individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione ed alla protezione dei lavoratori.

14. Andando nello specifico, il Titolo X del D.Lgs n.81 del 09.04.2008 rubricato “*Esposizione ad agenti biologici*” (art. 266 ss.), prevede una serie di obblighi a carico del datore che, nel caso di specie, non sono stati adempiuti. Tra questi vi è appunto l’obbligo di assicurarsi che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, dispositivi di protezione individuale e che vengano rispettate una serie di misure igieniche, organizzative e procedurali tali da garantire l’operato in piena sicurezza.
15. Sarebbe peraltro ravvisabile una responsabilità ex artt. 438 e 452 c.p.. L’art. 438 c.p. è infatti diretto a tutelare la salute pubblica intesa come benessere fisico e psichico della collettività. Con l’art. 452 c.p. il legislatore ha altresì voluto considerare la penalizzazione dei reati contro la salute pubblica, commessi a titolo di colpa, al fine di estendere la tutela apprestata in favore dell’insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell’integrità fisica della collettività, che costituiscono appunto la salute pubblica.
16. Le predette misure idonee a tutelare compiutamente la salute e l’integrità degli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza sanitaria di cui trattasi e quindi a contenere il contagio da virus COVID – 19 sono rimaste del tutto disattese. La condotta sino ad ora attuata in totale spregio di quanto prescritto, ha arrecato e sta arrecando gravissimi danni a tutto il personale sanitario che si trova costretto, vista l’emergenza in atto, a lavorare in condizioni del tutto inadeguate e quindi pericolose per la propria incolumità e per quella dei pazienti che assistono, senza alcuna forma di tutela.

Visto quanto premesso, l’Associazione Sindacato dei Medici Italiani, in persona del legale rappresentante e Segretario Generale Dottoressa Giuseppina Onotri,

### **CHIEDE**

Che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come dettagliatamente esposti in premessa, valutando gli eventuali profili di responsabilità penale degli stessi e, nel caso, individuare i soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

In particolare si evidenzia che, la grave pandemia in corso, causa di una altissima

percentuale di decessi e di un estremo sovraccarico del Servizio Sanitario Nazionale connessa con l'inidoneità delle misure adottate dalla Regione Lazio, hanno arrecato e stanno arrecando gravissimi danni ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e del 118, in prima linea nell'assistenza e nella cura della popolazione.

Si configura dunque, nel caso di specie, una responsabilità in capo alla Regione Lazio per la mancata attuazione di quanto previsto dall'art.8 del D.L. del 09.03.2020 n.14 dunque per la mancata attivazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e per la mancata tutela dei medici nonché della popolazione assistita vista anche la grave carenza di forniture di adeguati presidi di protezione individuale quali: mascherine, guanti, camici monouso, visor e quant'altro raccomandato dalla OMS e dalle società scientifiche nazionali ed internazionali.

Si chiede dunque, in tale sede, di valutare se vi siano eventuali violazioni inerenti la normativa penale ed in particolare di quella in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Costituzione ed in particolare dell'art. 35 posto a tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, dalla Legge n. 300/1970, dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D.lgs. n. 81/2008 e degli artt. 438 e 452 c.p. e/o per qualunque altra ipotesi di reato ravvisabile nei fatti sopra esposti.

Nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per le quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte, con il presente atto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sopra descritti.

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Onotri n.q., chiede di essere avvisata ai sensi dell'art. 406 co.3 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari e chiede altresì di essere avvisata anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Statuto Sindacato dei Medici Italiani;
2. Verbale Congresso Nazionale tenutosi a Napoli nei giorni 8 e 9 giugno 2018 a firma del Notaio Falconio;
3. Documento di identità Dott.ssa Giuseppina Onotri.
4. Comunicazione prot.n. 13 del 15.03.2020;
5. Comunicazione prot.n. 15 del 23.03.2020;
6. Comunicazione prot.n. 16 del 26.03.2020.

Roma, 02 aprile 2020

Sindacato dei Medici Italiani  
Segretario Generale e legale rappresentante  
Dott.ssa Giuseppina Onotri